

## **Accordo per rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini per la provincia di Verona 12 dicembre 2006**

Oggi 14 dicembre 2012, in Verona, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili in via Teatro Filarmonico n. 5, si sono incontrati Ance Verona Costruttori edili, rappresentata dal Presidente ing. Fortunato Serpelloni, dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali, geom. Alberto Guerra, il geom. Pietro Aloisi, il sig. Giancarlo Begnoni, il geom. Velentino Reuben Fedrigo, il sig. Giuseppe Frontera, l'ing. Luca Mantovani, il sig. Enrico Ruffo, il rag. Antonio Savio, il sig. Stefano Stanghellini, l'ing. Francesco Tieni e il geom. Carlo Trestini, assistiti dal direttore dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa

e, in ordine alfabetico,


- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.I. – della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Cesare Valbusa, il sig. Saverio Alberti, la sig.a Annalisa Barbetta, il sig. Pietro De Angelis e il sig. Daniele Magri;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Mario Ortombina, il sig. Giuseppe Amato, la sig.a Michela Benati, il sig. Samuele De Carli, il sig. Giorgio Roman, il sig. Gabriele Zaccaria e il sig. Davide Zardini;

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Stefano Facci, il sig. Mariano Albanese; il sig. Renzo Brocco e il sig. Nicola Spadavecchia;

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali territoriali)

per la stipula dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 giugno 2008 così come modificato con l'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.



## **Riorganizzazione e omogeneizzazione sistema prestazioni Cassa Edile di Verona - Contributo spese scolastiche per scuola primaria**

Le Parti Sociali Territoriali, convengono sul perdurare della crisi che sta attraversando il settore edile e nel conseguente calo di risorse economiche da parte del sistema.

In questa situazione di criticità, Le Parti Sociali territoriali convengono sull'avvio della predisposizione di un progetto di riorganizzazione e omogeneizzazione del sistema delle prestazioni della Cassa Edile di Verona.

Con questo obiettivo, più confacente alle esigenze dei lavoratori edili gravati dalla crisi, viene prevista la sostituzione in via sperimentale della prestazione Cassa Edile di Verona soggiorni estivi a partire dall'anno 2013. In sostituzione viene introdotta la prestazione - contributo per le spese scolastiche per la scuola primaria - che sarà pari a 100,00 euro per ogni figlio frequentante. Le parti si incontreranno alla fine del primo esercizio, entro marzo 2014, per verificare la sostenibilità della nuova prestazione e per modularla sulla base degli eventuali scostamenti riscontrati.

### **Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale – (R.L.S.T.)**


Per quanto riguarda il Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza Territoriale si rimanda a quanto già previsto nell'Accordo del 31 marzo 2010.

### **Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R.**

Anche in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo nazionale 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Ance Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale.

A tal fine vengono utilizzati a livello provinciale, i seguenti 4 indicatori/parametri previsti dall'accordo nazionale del 19 aprile 2010 di rinnovo del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini:

1. numero lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Verona;
2. monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Verona;
3. ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Verona;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni della provincia di Verona individuato dall'Istat



Le Parti Sociali territoriali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Verona.

Le Parti Sociali territoriali, procederanno ad individuare annualmente con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le Parti sociali territoriali, per determinare annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, procederanno al raffronto dei cinque indicatori/parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali, il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari e ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento verrà preso in considerazione quale ultimo anno di riferimento quello che abbia dati relativi ai cinque indicatori che siano attuali e rappresentativi della situazione congiunturale del settore.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari e/o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

Le Parti Sociali Territoriali concordano i seguenti importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinati a livello provinciale per gli anni 2012 e 2013 per gli operai, impiegati, e per apprendisti operai ed impiegati, nella misura oraria riportata nella tabella di seguito, qualora, dal raffronto del triennio di riferimento e quello immediatamente precedente, dovesse risultare una variazione pari e/o positiva di almeno due degli indicatori/parametri considerati.

7° livello – Quadro	0,148
7° livello	0,148
6° livello	0,133

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

5° livello	0,111
4° livello	0,103
3° livello	0,096
2° livello	0,086
1° livello	0,074

Le Parti Sociali territoriali si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno per la verifica degli indicatori/parametri ai fini della eventuale conferma dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria riportata nelle tabelle del presente accordo. Il verbale di verifica degli indicatori/parametri provinciali fa parte integrante del presente accordo.

A livello aziendale ogni impresa procederà, al raffronto dei 2 seguenti parametri aziendali nel triennio di riferimento rispetto a quello immediatamente precedente come indicati a livello provinciale e, ai fini dell'erogazione di tale premio nella misura massima oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale, tali indicatori/parametri dovranno avere entrambi una variazione pari e/o positiva:

- ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili anche diverse dalla Cassa Edile di Verona;
- volume d'affari IVA, rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile di Verona, sarà rappresentato dalle ore ordinarie lavorate, anche da apprendisti impiegati, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali risulti positivo nel confronto triennale, l'impresa provvederà ad erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 50% della misura oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale:

7° livello – Quadro	0,074
7° livello	0,074

*[Area containing numerous handwritten signatures and initials.]*

6° livello	0,067
5° livello	0,056
4° livello	0,052
3° livello	0,048
2° livello	0,043
1° livello	0,037

L'impresa non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione nella misura oraria stabilita in via definitiva a livello provinciale dovrà essere erogato nelle situazioni indicate nei precedenti commi, per gli operai, gli impiegati, gli apprendisti operai ed apprendisti impiegati, per le ore ordinarie mensili lavorate ed equiparate e per un massimo di 12 mensilità.

Per l'anno 2012 l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà calcolato sulle ore ordinarie mensili lavorate ed equiparate dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 e verrà corrisposto in un'unica soluzione con la busta paga relativa al mese di gennaio 2013. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell'anno 2013 verrà corrisposto con la busta paga di gennaio 2014.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese, oltre alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda e le ore di infortunio sul lavoro.

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

L'impresa che dal raffronto del triennio di riferimento rispetto al triennio precedente abbia come risultato entrambi oppure un solo Indicatore/parametro aziendale negativo (vedi situazioni sopra descritte) dovrà attivare la seguente procedura:

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.]*

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Verona, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento; solo in fase di prima applicazione, per l'anno 2012, la dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2013.

- le Organizzazioni sindacali territoriali, tramite verifica delle autodichiarazioni pervenute in Cassa Edile, potranno richiedere un confronto con l'impresa e l'Associazione datoriale a cui è iscritta, per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.


L'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le imprese costituite nel triennio precedente dovranno erogare l'E.V.R. nella misura del 50% degli importi orari definiti nelle tabelle del presente accordo non avendo gli elementi per il raffronto del triennio di riferimento rispetto quello precedente.

Le Parti Sociali Territoriali convengono che tutti le informazioni utili ai fini dell'applicazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale nuovo premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale saranno pubblicati sul sito internet di Ance Verona e della Cassa Edile di Verona:

- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrisponderci da parte delle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positive (vedi verbale verifica indicatori/parametri allegato);



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be the signatures of various parties involved in the agreement.

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 50% definita a livello provinciale, da corrispondersi da parte delle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;

- fac-simile modello di autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, ivi compreso il Trattamento di fine Rapporto.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

### Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 giugno 2008 così come modificato con l'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 avrà vigore fino al 31 dicembre 2013.

Fino a tale data, le Parti sociali territoriali confermano inoltre la proroga della regolamentazione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro del 12 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni salvo eventuali istituti o regolamentazioni che prevedano scadenze diverse.

*[Handwritten signatures and names of the territorial social parties]*

Albert Sant  
Roberto  
Mario Puffo  
Roberto  
Danilo  
Stefano  
Vittorio  
Eusebio  
Roberto  
Roberto  
Roberto

**Verbale di verifica e valutazione degli indicatori provinciali e di determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2012 - Accordo provinciale 14 dicembre 2012**

Oggi giovedì 20 dicembre 2012 in Verona, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili in via Teatro Filarmonico n. 5, si sono incontrati Ance Verona Costruttori edili, rappresentata dal Presidente ing. Fortunato Serpelloni, dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali, geom. Alberto Guerra, assistiti dal direttore, dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa

e, in ordine alfabetico,


- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.I. – della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Cesare Valbusa,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Mario Ortombina,
- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Stefano Facci

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali territoriali)

per gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo nazionale di rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 e dall'accordo provinciale 14 dicembre 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 sulla determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. per l'anno 2012, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale.

**Premesso che**

L'accordo collettivo provinciale 14 dicembre 2012 di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 prevede che, ai fini della



1




determinazione degli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le parti sociali territoriali si incontrano per:

- individuare l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza al fine della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi;
- procedere al raffronto dei 5 parametri dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente ai fini dell'eventuale conferma dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale.

**Le parti sociali territoriali convengono:**

- di individuare quale indicatore/parametro provinciale di propria competenza, in termini di qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona, il rapporto tra massa salari denunciata e il numero degli operai iscritti presso la Cassa Edile di Verona;
- che per gli anni 2010 e precedenti sono disponibili i dati relativi a:
  - numero di operai iscritti alla Cassa Edile di Verona;
  - monte salari denunciato alla Cassa Edile di Verona;
  - ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Verona;
  - rapporto tra massa salari denunciata e il numero degli operai iscritti presso la Cassa Edile di Verona;
- con riferimento a quanto indicato nel punto precedente, indicare il triennio 2010-2009-2008 quale triennio di riferimento da comparare con il triennio 2009-2008-2007 immediatamente precedente per la verifica degli indicatori/parametri sia provinciali che aziendali;
- di considerare comunque positivo, data la pesante crisi che sta attraversando il settore edile con una forte negatività degli indicatori/parametri sia a livello regionale che nazionale, il risultato derivante dal raffronto degli indicatori/parametri provinciali ed aziendali nel triennio di riferimento 2010-2009-2008 rispetto al triennio 2009-2008-2007, che si attesti con una percentuale negativa non superiore al 5%.



**Per effetto di quanto constatato e convenuto, le Parti Sociali territoriali si danno atto che:**


- nel triennio 2010/2009/2008, il numero medio degli operai iscritti alla Cassa Edile di Verona, si è assestato con una percentuale del - 6,62% rispetto al triennio 2009/2008/2007;
- nel triennio 2010/2009/2008, il monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Verona si è assestato con una percentuale del - 2,15% % rispetto al valore medio del triennio 2009/2008/2007;
- nel triennio 2010/2009/2008, il numero medio delle ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Verona, si è assestato con una percentuale del - 5,75% rispetto al numero medio del triennio 2009/2008/2007;
- nel triennio 2010/2009/2008, il valore medio del rapporto tra la massa salari e il numero dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Verona presenta una percentuale del + 4,79% rispetto al triennio 2009/2008/2007.

A seguito di tale raffronto viene confermato a livello provinciale l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria prevista dalle tabelle riportate nell'accordo di rinnovo del CCPL di Verona 14 dicembre 2012.

A livello aziendale, ai fini dell'erogazione, le imprese dovranno raffrontare i parametri aziendali, ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili anche diverse dalla Cassa Edile di Verona e il volume di affari IVA , (rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge) del triennio di riferimento 2010-2009-2008 rispetto al triennio precedente 2009-2008-2007.

Se dal raffronto risultino uno od entrambi gli indicatori/parametri aziendali positivi l'impresa erogherà l'E.V.R. - l'Elemento variabile della Retribuzione nelle misure orarie stabilite dall'accordo del 14 dicembre 2012. Si considera comunque positivo l'indicatore/parametro aziendale che dal raffronto nel triennio di riferimento 2010-2009-2008 rispetto al triennio 2009-2008-2007, si attesti con una percentuale negativa non superiore al 5%.

ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI




Three handwritten signatures in black ink, representing the ANCE Verona Costruttori Edili.

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL



Three handwritten signatures in black ink, representing the FENEAL-UIL, FILCA-CISL, and FILLEA-CGIL.